

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 30 GENNAIO 2018, N. 4203: nei casi in cui la Cassazione è chiamata ad effettuare d'ufficio una valutazione sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la pena pecuniaria inflitta all'imputato dal giudice di merito in misura superiore alla media edittale deve ritenersi di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'invocata esimente.

«...tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità, che la Cassazione è chiamata ad effettuare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. trattandosi di legge sostanziale più favorevole per l'imputato ex art. 2, 4 comma cod. pen., presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza (...). Riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale, va rilevato che pur in presenza di una contravvenzione ricompresa fra i reati per i quali non sia prevista un pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, superiore a cinque anni, tuttavia la pena pecuniaria nella specie inflitta all'imputato in misura superiore alla media edittale deve ritenersi di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'invocata esimente: invero il riferimento, contenuto nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, all'art. 133 cod. pen., senza distinzioni tra gravità del fatto e capacità a delinquere del reo, è di per sé indice di una valutazione di riprovevolezza incompatibile con un giudizio di particolare tenuità, configurandosi, perciò, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini difformi.»



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. LUCA RAMACCI

Presidente

Sent. 3160

Dott. DONATELLA GALTERIO

Consigliere rel.

UP 28/11/2017

Dott. ANGELO MATTEO SOCCI

Consigliere

R.G.N. 26501/17

Dott. UBALDA MACRI'

Consigliere

Dott. GIANNI F. REYNAUD

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

RECUPERO CARMELO, nato a Catania il 21.9.1963

avverso la sentenza in data 20.3.2015 del Tribunale di Vercelli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'annullamento della sentenza

impugnata senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 20.3.2015 il Tribunale di Vercelli, per quanto qui interessa, ha condannato Carmelo Recupero alla pena di € 6.000 di ammenda ritenendolo responsabile, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, del reato di cui all'art. 137 d. lgs. 152/2006 per aver scaricato, all'interno dei propri terreni, acque reflue di derivazione industriale senza la prescritta autorizzazione.

Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che l'entrata in vigore del d. lgs. 16.3.2015 n.28 con il quale è stato introdotto l'art. 131-bis c.p. in data successiva alla pronuncia resa dal Tribunale



consente l'applicabilità nel giudizio di legittimità, trattandosi di norma più favorevole al reo, anche di ufficio della speciale causa di non punibilità alla contravvenzione ascritta all'imputato in ragione della particolare tenuità dei fatti desumibile dalla modalità della condotta, dall'assenza di danno o di pericolo rispetto al bene tutelato, dall'autorizzazione allo scarico successivamente acquisita e dall'insussistenza di elementi relativi alla gravità dei fatti evincibili dalla motivazione dello stesso provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso si compendia in doglianze del tutto indeterminate in ordine all'applicabilità dell'esimente prevista dall'art 131-bis cod. pen. che il ricorrente si limita ad invocare richiamando elementi normativi astratti, vuoti di contenuto con riferimento alla fattispecie criminosa in concreto ascrittagli. La mancanza di specificità delle contestazioni svolte, traducendosi nella manifesta carenza di una censura di legittimità in relazione al disposto dell'art.581 lett.c) cod. proc. pen., rende perciò il ricorso inammissibile per genericità a norma dell'art. 591, comma 1, lett.c) cod. proc. pen..

In ogni caso va ribadito che tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., quando la sentenza impugnata è anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità, che la Cassazione è chiamata ad effettuare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. trattandosi di legge sostanziale più favorevole per l'imputato ex art. 2, 4 comma cod. pen., presuppone che le condizioni di applicabilità dello stesso non siano state escluse dal giudice di merito, in termini espliciti o impliciti, nella ricostruzione della fattispecie e nelle valutazioni espresse in sentenza (Sez. 6, n. 51615 del 09/11/2016 - dep. 02/12/2016, Caboni, Rv. 268557). Riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale, va rilevato che pur in presenza di una contravvenzione ricompresa fra i reati per i quali non sia prevista un pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, superiore a cinque anni, tuttavia la pena pecuniaria nella specie inflitta all'imputato in misura superiore alla media edittale deve ritenersi di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'invocata esimente: invero il riferimento, contenuto nella motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, all'art. 133 cod. pen., senza distinzioni tra gravità del fatto e capacità a delinquere del reo, è di per sé indice di una valutazione di riprovevolezza incompatibile con un giudizio di particolare tenuità, configurandosi, perciò,

l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini difformi. Come già affermato da questa Corte, "fondandosi la rilevabilità di ufficio della sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata, allorquando in presenza di una contravvenzione punita con pena alternativa, sia stata inflitta l'ammenda in misura superiore al minimo edittale, l'entità della sanzione irrogata è di per sé incompatibile con un giudizio di particolare tenuità" (Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015 - dep. 08/06/2015, Ferretti, Rv. 264109).

Peraltro, la suddetta valutazione in termini di deplorevolezza della condotta incriminata trova ulteriore ed inequivoco riscontro nel diniego delle invocate attenuanti generiche che il Tribunale ha ritenuto inapplicabili in ragione non solo dei numerosi precedenti penali in capo all'imputato tali da delineare una personalità proclive al delitto, ma altresì delle modalità dei fatti e del contesto in cui gli stessi sono stati posti in essere, con esplicito richiamo degli stessi elementi di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen. costituenti il parametro di riferimento per la valutazione dell'esimente relativa alla particolare tenuità del fatto.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 28.11.2017

Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Luca Ramacci

